

**Il Tar ha convalidato il diritto delle Province di Trento e Bolzano di tutelare località di particolare valenza paesaggistica anche se non incluse nei beni Unesco**

**«Il limitato sacrificio degli interessi economici privati è ampiamente giustificato dall'esigenza di tutela di un sito naturalistico»: ma per il 2018 si pensa a un altro sistema**

# Passo Sella, blocco traffico legittimo e la richiesta di danni sui mercoledì «green»

La statale 242 a Passo Sella durante uno dei mercoledì di chiusura al traffico veicolare privato dell'estate scorsa: il Tar ha riconosciuto come legittime le decisioni assunte dalla Provincia di Trento



Ma le motivazioni alla base dell'ordinanza assunta dalla Provincia di Trento, in virtù dell'accordo di programma raggiunto con quella di Bolzano, e il parere favorevole reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tutti atti impugnati al Tar) hanno retto. Per i giudici, infatti, la legittimità delle decisioni assunte si basa sull'introduzione tra le norme di attuazione dello Statuto di autonomia della possibilità di «li-

mitare la circolazione sulle strade che collegano i due territori (del Trentino e dell'Alto Adige, ndr) per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco». Quello che conta, per poter procedere con tali limitazioni, non è che il Sella e la statale 242 ricadano direttamente

nell'area «Dolomiti Unesco», ma che si inseriscano in un territorio «di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico»: un paesaggio che merita di essere tutelato secondo quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione, anche imponendo limiti alla libertà di iniziativa economica privata. E questo anche se gli indici di inquinamento rilevati non presentano particolari sfioramenti. Per il Tar, poi, «a fronte di prov-

vedimenti limitativi della circolazione, non sono censurabili nel merito, da parte del giudice amministrativo, le scelte discrezionali dell'amministrazione, purché assunte secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sulla base di un'adeguata istruttoria». E la chiusura parziale al traffico per nove giorni all'anno e per sette ore al giorno di un tratto lungo 5 km di strada è stata basata proprio su un'articolata istruttoria che ha preso in considerazione anche gli interessi degli operatori economici della zona, escludendo pregiudizi anche per via degli eventi organizzati nelle giornate interessate e dei servizi di mobilità sostitutiva attivati. A giudizio del Tar, insomma, «il limitato

sacrificio degli interessi di tale categoria di soggetti e dei correlati interessi degli operatori del settore turistico risulta ampiamente giustificato dalla prevalente esigenza di tutela rafforzata di un sito di notevole valenza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico come il passo Sella». Dunque, la linea scelta nel 2017 dalle due Province è legittima: per il 2018 si sta pensando a un sistema di regolazione degli accessi diverso, ma la sentenza è importante perché potrebbe giustificare altri esperimenti simili. I ricorrenti dovranno pagare 4.000 euro di spese di giudizio: 2.000 alla Provincia di Trento e 2.000 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. **G. Car.**

*L'ASBICE 7/03/2018*